

## INIZIATIVA PARLAMENTARE

**presentata nella forma elaborata da Sergio Morisoli e cof. per il Gruppo UDC per la modifica dell'art. 21 (aggiunta cpvv. 2,3,4) e la modifica dell'art. 22 (aggiunta cpv. 4) della Legge sulla protezione della popolazione (Regolazione dello stato di necessità: il Governo non può decidere tutto)**

del 4 novembre 2024

Nel lontano maggio 2020 presentavamo un'iniziativa generica affinché, sulla base dell'esperienza fatta con il COVID 19, si modificassero alcune norme che toccano lo stato di necessità.

La dichiarazione dello stato di necessità, pur tenuto conto dell'emergenza e della drammaticità delle situazioni, è e resterà una misura molto delicata per la libertà dei cittadini, dei corpi intermedi della società civile, dei Comuni e delle imprese; un tale provvedimento va a spegnere momentaneamente rami importanti di decisioni politiche e in parte il rispetto dello Stato di diritto.

Per questa ragione non si capisce perché il Governo rispondeva dopo 6 mesi al nostro atto parlamentare ritenendolo in sostanza inutile; e ancor meno si capisce come la Commissione abbia potuto lasciar passare oltre 4 anni e mezzo prima di liquidarlo oggi con il "mucchio" di atti parlamentari ormai superati concernenti i provvedimenti spiccioli e immediati che riguardavano le misure per minimizzare i danni del COVID 19.

Riteniamo che la nostra iniziativa generica di allora meritava ben più attenzione e rispetto, visto che andava e va a toccare un tema molto delicato e sensibile dei rapporti Cittadino-Stato; che va ben oltre al caso specifico del COVID 19 e indipendentemente delle circostanze che determinano la dichiarazione dello stato di necessità.

A oltre 4 anni dalla risposta negativa alla nostra iniziativa, il Governo non ha ancora presentato, contrariamente a quanto affermato, le necessarie modifiche alla Legge sulla protezione della popolazione. Modifiche che dovevano rispondere alle esperienze fatte con la pandemia.

Visto che il Parlamento in questa sessione non ha accettato di scorporare la nostra iniziativa generica dalla trattanda che risponde in un colpo solo e indistintamente a tutti gli atti parlamentari che riguardavano il COVID 19, non accettando di rinviarla alla Commissione, siccome riteniamo il tema di massima importanza e che non possa essere banalizzato con una trattazione collettiva e forfettaria; presentiamo questa iniziativa elaborata seduta stante.

La Legge sulla protezione della popolazione (del 26 febbraio 2007) è modificata come segue:

Capitolo III

### **Stato di necessità**

#### **Dichiarazione e revoca dello stato di necessità**

**Art. 21** Lo stato di necessità è dichiarato e revocato:

- a) dal Consiglio di Stato per l'intero territorio cantonale o per parte di esso;
- b) dal Municipio sul territorio comunale.

#### **Cpv. 2 (Nuovo)**

Lo stato di necessità iniziale è dichiarato dal Governo per una durata massima di 3 mesi, senza il voto del Gran Consiglio.

### **Cpv. 3 (Nuovo)**

Alla scadenza del primo periodo di 3 mesi:

- a) lo stato di necessità è rinnovabile di 3 mesi in 3 mesi con il voto del Gran Consiglio;
- b) lo stato di necessità non sottostà a referendum.

### **Cpv. 4 (Nuovo)**

Il Governo può revocare lo stato di necessità in ogni momento senza il voto del Gran Consiglio

### **Provvedimenti**

**Art. 22<sup>1</sup>**L'autorità che ha dichiarato lo stato di necessità è autorizzata ad adottare tutti i provvedimenti necessari, in particolare a:

- a) convocare le persone idonee allo scopo e alle esigenze dell'intervento;
- b) requisire i mezzi ed i beni necessari; valgono per analogia le norme del diritto federale sulla requisizione.

<sup>2</sup>Durante lo stato di necessità le autorità competenti non sono in particolare tenute a seguire le procedure ordinarie d'approvazione, autorizzazione, concessione e aggiudicazione. Esse devono, nel limite del possibile, salvaguardare gli interessi privati.

<sup>3</sup>La responsabilità dell'esecuzione e del finanziamento delle operazioni incombe all'autorità che ha dichiarato lo stato di necessità.

### **Cpv. 4 (Nuovo)**

Tutte le decisioni del Governo sono comunicate tempestivamente e in modo trasparente al Legislativo:

- a) ogni decisione presa dal Governo durante lo stato di necessità deve essere formalizzata con decreto straordinario e trasmessa per conoscenza immediatamente all'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio;
- b) le decisioni che hanno un impatto finanziario e economiche devono essere immediatamente trasmesse anche alla Commissione gestione e finanze del Gran Consiglio;
- c) la Commissione Gestione e finanze del Gran Consiglio crea una sottocommissione per seguire gli aspetti finanziari durante tutto il periodo dello stato di necessità.

Per il Gruppo UDC  
Sergio Morisoli  
Bassi - Bühler - Filippini - Galeazzi -  
Giudici - Prada - Rossi - Soldati